SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 1990

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRASSI, ALLOCCA e TECCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2008

Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del *software* libero

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge non si basa solo sulla volontà di improntare sempre più la nostra pubblica amministrazione a criteri di economicità e di funzionalità, come prevede la Costituzione; il presente disegno di legge si basa su una convinzione culturale e politica assai più profonda: il free software o software libero che si intende incentivare nella diffusione e nel suo utilizzo nel nostro Paese è una scelta strategica, tanto per garantire una indipendenza culturale ed economica del «sistema Italia» rispetto a poche imprese multinazionali monopoliste, quanto per garantire nella pratica una nuova democrazia trasparente e una nuova cittadinanza elettronica uguale per tutti gli italiani.

Non è possibile che oggi l'accesso digitale, le capacità creative dei singoli siano sottoposti a vincoli economici.

Incentivare l'adozione di *software* liberi è prima di tutto quindi una scelta di democrazia, di uguaglianza oltre le barriere culturali, simboliche ed economiche imposte dalle sole leggi di un mercato spesso selvaggio, che limita la partecipazione, l'accesso all'innovazione.

Free software e open source vogliono dire, prima di tutto, pluralismo e libertà di accesso – senza vincoli economici o culturali – alla società dell'informazione e alla rete internet.

Free software e open source vogliono dire prima di tutto, solidarietà di culture, capacità cooperativa, possibilità di collaborazione oltre la semplice voglia di immediato profitto.

Free software e open source vogliono dire, prima di tutto, incentivare una pratica

di scambio e di diffusione di esperienze e di contenuti informatici tra singoli, tra pubbliche amministrazioni, tra realtà associative e culturali.

È a partire da questi stessi principi e valori e proprio a conferma dell'affidabilità e dell'efficienza dei *free software* che le principali pubbliche amministrazioni della Francia e della Germania hanno adottato questa nuova politica di gestione e di utilizzo dei sistemi operativi e dei *software* liberi.

È proprio per l'economicità, l'efficienza e le enormi potenzialità collaborative che diverse amministrazioni in Emilia-Romagna, in Toscana e in Liguria hanno riconvertito i loro principali sistemi informatici utilizzando l'open source e il free software.

L'utilizzo di questa tecnologia porterebbe un notevole risparmio nella gestione delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. L'utilizzo di applicativi open source diversi dai programmi attualmente in uso potrebbe rappresentare una soluzione più economica e trasparente per la piccola e media impresa e per le amministrazioni pubbliche. È stato calcolato, infatti, che se si utilizzassero tecnologie open source soltanto per l'ambiente Office in tutti i comuni d'Italia sarebbe possibile arrivare a risparmiare in un anno almeno 50 milioni di euro di costi relativi alle sole licenze software, risorse che potrebbero essere destinate allo sviluppo della ricerca e all'innovazione.

Pertanto anche alla luce di esperienze straniere e italiane, credo sia ormai irrinunciabile avviare una politica specifica per incentivare l'utilizzo e la diffusione del *software*

libero (articolo 1), come definito ai sensi dell'articolo 2 della presente proposta.

La diffusione di sistemi operativi liberi andrà sostenuta attraverso obblighi precisi per la pubblica amministrazione, specifici incentivi per la ricerca, campagne e iniziative

delle istituzioni formative e dell'associazionismo (articoli 6, 7 e 8).

A tale fine è istituito un apposito fondo presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 11).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I Princîpi Generali

Art. 1.

(Finalità).

- 1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e la libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso l'eliminazione di barriere create dalle differenze di *standard*.
- 2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo del *software* libero, tenuto conto delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantisce e incentiva l'uso del *software* libero.
- 3. Alla cessione gratuita del *software* libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Definizioni).

- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) licenza di *software* libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che rende possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere co-

pie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato;

- b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero;
- c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo è disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
- d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfa i requisiti di cui alla lettera a);
- e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; sono documentate in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o di scrivere dati in tali formati sfruttando le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non sono presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

CAPO II

Portabilità, Accessibilità e Sicurezza

Art. 3.

(Diritto allo sviluppo portabile)

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un *software* originale compatibile con gli *standard* di comunicazione e con i formati di salvataggio di un altro *software*, anche proprietario.

Art. 4.

(Documenti)

- 1. Chiunque, nell'ambito di una attività legalmente riconosciuta, effettua la pubblicità di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a *standard* di comunicazione aperti e a formati liberi.
- 2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui deve essere garantita la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti a rispettare l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo sotto la responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
- 3. Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l'uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La pubblica amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile una versione il più similare possibile agli stessi dati in formato libero.

Art. 5.

(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto le-

gislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare software a codice sorgente aperto.

- 2. I codici sorgente dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono conservati dalla stessa pubblica amministrazione al fine di consentire verifiche sul controllo degli *standard* di sicurezza.
- 3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei *software* utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO III

SOFTWARE LIBERO

Art. 6.

(Obblighi della pubblica amministrazione)

- 1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possiede il codice sorgente.
- 2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del *software* libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In tale ultimo caso, il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.

- 3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un *software* non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.
- 4. Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta non appropriata di programmi diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul *software* libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici e privati finalizzati allo sviluppo di programmi per elaboratore, previo rilascio della licenza di *software* libero.

Art. 8.

(Istruzione scolastica)

- 1. Il Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado nonché a modificare i programmi didattici ai fini della progressiva informatizzazione.
- 2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono il particolare valore formativo del *software* libero e privilegiano il suo uso nell'insegnamento.

CAPO IV

FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

(Regolamenti di attuazione)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
- 2. Nello stesso termine di cui al comma 1 il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del *software* libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di *software* libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.
- 3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

(Norma transitoria)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la pubblica amministrazione è tenuta ad adeguare le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale alle finalità di cui all'articolo 1. La pubblica amministrazione è tenuta altresì a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente, entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È istituito un apposito gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati, con il compito di monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 11.

(Fondo per la diffusione del software libero e disposizioni finanziarie)

- 1. Al fine di sviluppare programmi pubblici per la diffusione e il sostegno del *software* libero e delle relative modalità organizzative è istituito un apposito fondo presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo per la diffusione del *software* libero».
- 2. Al Fondo di cui al comma 1 possono accedere associazioni riconosciute, istituiti di formazione pubblici ed enti pubblici, anche non economici, previa presentazione di apposita domanda corredata da un progetto avente le finalità di cui alla presente legge.
- 3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, fino a esaurimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e comunque per importi complessivi non superiori a 100.000 euro per singolo progetto, i progetti di cui al comma 2 sono finanziati per un massimo del 70 per cento dell'importo complessivo del progetto stesso. Ai fini del finanziamento, i progetti presentati sono inseriti in un'apposita graduatoria, redatta sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale delle domande, efficacia e trasparenza degli interventi proposti, numero dei soggetti coinvolti.
- 4. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è autorizzato a dotarsi degli strumenti tecnici e operativi necessari per la istituzione e la gestione del Fondo di cui al comma 1 nonché per l'erogazione dei finanziamenti previsti

dal presente articolo. A tale scopo è destinato il 3 per cento delle risorse annue del medesimo Fondo.

- 5. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito tramite prelievo del 5 per cento delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, destinate all'assegnazione, alla ripartizione e alla gestione delle quote necessarie per i progetti relativi al piano per l'*e-government*.
- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.